

COMUNE DI AUSONIA

Provincia di Frosinone

VERSAMENTO IMU TERRENI AGRICOLI ANNO 2014

**SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE E' FISSATO AL 10 FEBBRAIO 2015
IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU 2014 SUI TERRENI AGRICOLI**

Ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge n. 66/2014, del Decreto Interministeriale del 28/11/2014, approvato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato D.L., del Decreto Legge 16 dicembre 2014, n. 185, in vigore dal 16 dicembre 2014 ed in attesa di conversione, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, in vigore dal 24 gennaio 2015 ed in attesa di conversione, essendo il Comune di Ausonia classificato dall'ISTAT come comune "parzialmente montano" è dovuta l'IMU sui terreni agricoli, nonché sui terreni non coltivati.

Sono esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. L'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. I predetti contratti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, devono essere registrati e l'eventuale esenzione decorre dalla data "certa" di registrazione. L'imposta, inoltre, non è dovuta per i terreni soggetti all'IMU quale aree fabbricabili.

L'imposta è determinata tenendo conto dell'aliquota fissata con il Decreto Legge n. 185/2014, ossia tenendo conto **DELL'ALIQUTA DI BASE FISSATA DALL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. N. 201/2011 (0,76 %)**, non avendo il comune approvato, per l'anno d'imposta 2014, una specifica aliquota per i terreni agricoli.

MODALITA' DI VERSAMENTO	
Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24 – CODICE TRIBUTO 3914
Arrotondamento e versamento minimo	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 4,00. Il totale è da considerarsi con riferimento all'IMU complessivamente dovuta per l'anno d'Imposta 2014.
Scadenza	10 febbraio 2015

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'ufficio tributi (0776.952021 int. 11).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



(Raffaella Coletti)

Coletti